

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PROPOSTE ALLO STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE MISSIONARI CON PADRE LUIGI ONLUS
PER ADEGUARLO AL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE**

Versione del **12 maggio 2019**

Convenzioni grafiche adottate nel testo:

- Modifiche ed integrazioni proposte approvabili con la maggioranza ordinaria in forza del Codice del Terzo Settore sono **evidenziate su sfondo giallo**;
- Eventuali modifiche ed integrazioni proposte approvabili con la maggioranza qualificata sono **evidenziate su sfondo azzurro**.

Allegato "A" alla raccolta n.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MISSIONARI CON PADRE **LUIGI - ONLUS
ETS"**

Art. 1. DENOMINAZIONE - SEDE

E' corrente in Genova, l'Associazione

"MISSIONARI CON PADRE LUIGI - ONLUS"

che assume la denominazione di

"MISSIONARI CON PADRE LUIGI – ETS – ONLUS"

a decorrere dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito per brevità "**RUNTS**") e di

"MISSIONARI CON PADRE LUIGI – ETS"

a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del **RUNTS**.

E' obbligatorio l'uso dell'acronimo **ONLUS** o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" In coerenza con le suddette variazioni di denominazione è obbligatorio, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico" l'uso dell'acronimo **ONLUS** o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e dell'acronimo **ETS** o della locuzione "Ente del Terzo Settore".

Art. 2. SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione non ha finalità di lucro.

L'associazione persegue, nel suo profilo teleologico, esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza in coerenza con le attività di interesse generale di cui alla lettera (u) dell'articolo 3 del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito per brevità "**Codice del Terzo Settore**").

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- diffondere le informazioni sull'esistenza e sulle attività benefiche delle Missioni dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi ed, in particolare, di quella di Padre Luigi Kerschbamer, di seguito denominate "Missioni";
- organizzare iniziative occasionali finalizzate alle raccolte di fondi destinate al sostegno delle attività benefiche delle Missioni, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- sostenere il sistema delle adozioni a distanza al fine di incrementarne il numero tramite versamenti periodici;
- sostenere, attraverso il finanziamento o l'attività di volontariato, l'estensione delle attività benefiche delle Missioni verso iniziative atte ad assistere, anche indirettamente, le persone in situazione di difficoltà o di povertà;
- essere titolare di eventuali lasciti testamentari, donazioni, legati o finanziamenti anche finalizzati al sostentamento delle attività benefiche delle Missioni.

L'associazione non potrà assolutamente svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie, e comunque in via non prevalente.

Art. 3. DURATA

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 4. REGOLE PATRIMONIALI - ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale di cui all'articolo 2.

L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del bilancio consuntivo dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra **Onlus Associazione del Terzo Settore** che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione, e di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione si impegna a redigere il bilancio nelle forme stabilite dal Codice del Terzo Settore, come pure agli obblighi di deposito e pubblicazione imposti in relazione alla propria dimensione e situazione al raggiungimento delle soglie di legge.

Art. 5. SOCI : ADESIONE E RECESSO

Il rapporto associativo è improntato a criteri di uniformità e di effettività.

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, cittadini sia italiani che stranieri, senza distinzione di sesso, razza, condizione sociale o professionale, religione o convinzioni politiche, purché condividano le finalità dell'Associazione e gli ideali democratici.

Possono essere soci altresì tutti gli enti pubblici e privati e le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci contribuiscono al raggiungimento degli scopi associativi prestando la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo il rimborso da parte dell'associazione delle spese sostenute per l'attività prestata, entro i limiti che verranno stabiliti annualmente dall'Assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed espulsione per indegnità. Essa non è trasmissibile per atto tra vivi, né a causa di morte.

A tutti gli associati maggiori di età spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La domanda di adesione deve contenere l'approvazione in forma specifica del presente Statuto.

La domanda di adesione potrà essere respinta a giudizio del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio. Contro tale provvedimento potrà farsi ricorso all'Assemblea dei Soci ai sensi e nei termini del successivo art. 8 lettera (c).

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata da inviarsi con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data da cui decorreranno gli effetti. Al socio recedente nulla sarà dovuto a titolo di rimborso della quota né per qualsiasi altra ragione.

I Soci che svolgono attività in modo non occasionale a favore dell'Associazione sono iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Segretario.

Art. 6. QUOTA ASSOCIATIVA

Ogni socio deve versare entro il 31 marzo di ogni anno la quota di rinnovo deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La misura della quota sarà deliberata dall'Assemblea nella stessa riunione in cui questa approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Tale Assemblea dovrà tenersi entro il 30 aprile di ogni anno.

Il mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto comporta la sospensione dei diritti sociali ed il suo mancato versamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento determina la decadenza dalla qualità di socio, **fatta salva diversa motivata determinazione del Consiglio Direttivo**.

Art.7. REGISTRO DEI SOCI

Il Segretario del Consiglio Direttivo **può tenere**, in conformità alle disposizioni della ~~D.Lgs. 196/2003~~ **vigenti in materia di tutela dei dati personali**, un registro anagrafico dei Soci. Ogni Socio potrà chiedere di consultarlo.

Art. 8. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è sovrana. Essa:

- a) elegge gli organi dell'associazione in conformità al presente Statuto;
- b) approva il bilancio consuntivo, nonché la misura delle quote sociali annuali;
- c) delibera sul ricorso presentato dal candidato contro il rigetto della sua richiesta di iscrizione, che deve essere esperito entro trenta giorni dalla comunicazione del detto rigetto.

E' convocata ogni anno per deliberare sugli argomenti di cui alla lettera (b) del presente articolo.

L'Assemblea, ad eccezione di quando sia chiamata a deliberare su una delle materie sotto indicate, è validamente costituita in prima convocazione se siano presenti almeno la metà dei soci. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per le delibere aventi ad oggetto:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale (con esclusione dell'eventuale cambio di sede);
- la modifica dello scopo sociale;
- la proroga e lo scioglimento anticipato dell'associazione;
- l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Le deliberazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno 10 giorni di preavviso a mezzo di posta ordinaria o fax o posta elettronica. In caso di urgenza è prevista la convocazione telegrafica/fax/posta elettronica con almeno 48 ore di preavviso. Tra ogni convocazione dovranno intercorrere almeno ventiquattro ore.

I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea da altri soci mediante conferimento di delega scritta. Ciascun socio potrà rappresentare per delega sino ad un massimo di tre soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui questo non possa o non intenda presiedere, l'Assemblea stessa provvede a designare il soggetto che la presieda.

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione. **Ogni Socio potrà chiedere di consultarlo.**

Art. 9. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE - NOMINA - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI

Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali, secondo il criterio del voto singolo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 12 membri e dura in carica 3 anni. Il numero dei membri sarà di volta in volta determinato dall'Assemblea, nei limiti di cui sopra. I suoi membri saranno rieleggibili una o più volte.

Il Consiglio Direttivo viene eletto tra i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano associati alla data della convocazione dell'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali.

Ogni socio che desideri essere membro del Consiglio Direttivo deve indirizzare al Consiglio Direttivo uscente la richiesta di candidatura.

Tra coloro che sono candidati verranno eletti quali membri del Consiglio Direttivo:

a) dall'Assemblea in prima convocazione, tutti coloro i quali avranno ottenuto un numero di voti pari alla metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Nel caso in cui gli aventi diritto siano in numero maggiore dei posti a disposizione saranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

In caso di parità si darà luogo al ballottaggio.

b) dall'Assemblea in seconda convocazione coloro i quali ottengono il maggior numero di voti.

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono sulla base di proposte avanzate dai partecipanti all'Assemblea ed approvate per alzata di mano con le maggioranze sopra previste.

I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel *RUNTS*, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.

Tutte le cariche sociali sono essenzialmente gratuite, salvo il rimborso delle spese. Le attività comportanti rimborsi spese per i membri del Consiglio si intendono già autorizzate.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o dipendenziali.

Il Consigliere che non possa o non voglia continuare nella carica viene sostituito dal primo dei non eletti nella votazione per il Consiglio Direttivo.

Nel caso di cessazione di almeno la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà ritenersi decaduto. I Consiglieri rimasti resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione e dovranno senza indugio convocare entro quaranta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo, quale organo di amministrazione dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto ad altri organi. E' compito del Consiglio Direttivo:

a) programmare, gestire, promuovere e realizzare gli scopi associativi e tutte le attività coerenti con gli stessi;

b) su proposta del Tesoriere, approvare la bozza di bilancio consuntivo e la proposta di quota associativa annuale da portare in approvazione in Assemblea;

c) deliberare circa l'ammissione di nuovi soci ed il motivato mantenimento di quelli che non hanno versato la quota associativa prevista per l'anno di riferimento;

d) deliberare circa l'applicazione di sanzioni disciplinari;

e) istituire altre sedi, uffici o rappresentanze, anche in altre città o all'estero, qualora ne sorga l'esigenza;

f) convocare le Assemblee dei Soci sia ordinarie che straordinarie.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri parte delle proprie attribuzioni, specificando i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo, su iniziativa propria o dei Soci, potrà istituire commissioni o comitati di studio e ricerca interni all'Associazione. Tali commissioni potranno avere carattere sia permanente che temporaneo.

Art. 11. CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Il Consiglio si riunisce a seguito di convocazione fatta dal Presidente o dal Vice Presidente con invito scritto, spedito almeno otto giorni prima **a mezzo di posta ordinaria o fax o posta elettronica**, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza la convocazione potrà essere effettuata entro il termine ridotto di tre giorni, anche a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.

È ammessa la partecipazione tramite videoconferenza a condizione che il collegamento sia attivo per tutta la durata della riunione. La riunione può essere sospesa e successivamente ripresa in caso di interruzione temporanea del collegamento.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione. **Ogni Socio potrà chiedere di consultarlo.**

Art. 12. PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica fino alla scadenza dello stesso Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia in giudizio (in qualsiasi sede e grado e innanzi a qualsiasi autorità giudicante, anche arbitrale o amministrativa, con espressa facoltà di nominare arbitri, avvocati, procuratori alle liti, consulenti tecnici), sia di fronte ai terzi ed ha la firma sociale (comprensiva della facoltà di riscuotere e quietanzare e di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti) per tutti gli atti, affari ed operazioni, sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso o eccettuato.

Il Presidente provvede all'organizzazione della vita quotidiana dell'Associazione ed al suo funzionamento. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo, all'inizio di ogni anno, un programma di lavoro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e ne cura l'esecuzione in accordo con il Consiglio Direttivo.

Il Presidente, entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina, deve chiederne l'iscrizione nel *RUNTS*, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza esplicitando il suo potere di rappresentanza dell'Associazione ed indicandone le eventuali limitazioni.

Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà automaticamente al Presidente.

Art. 13. VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato dall'Assemblea su indicazione del Presidente ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Egli rimane in carica fino alla scadenza dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente, entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina, deve chiederne l'iscrizione nel *RUNTS*, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza esplicitando il suo potere di rappresentanza dell'Associazione ed indicandone le eventuali limitazioni.

Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà automaticamente al Vice Presidente.

Art. 14. SEGRETARIO

Il Segretario viene nominato dall'Assemblea su indicazione del Presidente ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Egli rimane in carica fino alla scadenza dello stesso Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto.

Il Segretario, unitamente al Presidente, ha la firma sui conti sociali in conformità e nei limiti delle deleghe che sono conferite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede, inoltre, alla verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e potrà tenere, cura il registro in cui sono iscritti i soci che svolgono attività in modo non occasionale a favore dell'Associazione, tiene il libro dei Soci e provvedere alle relative certificazioni.

Qualsiasi causa di decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà automaticamente al Segretario.

Art. 15. TESORIERE

Il Tesoriere viene nominato dall'Assemblea su indicazione del Presidente ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Egli rimane in carica fino a scadenza dello stesso Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto.

Il Tesoriere provvede alla tenuta della amministrazione, della contabilità e dei libri contabili dell'Associazione, redige le bozze di bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei soci, rilascia ai soci le quietanze di pagamento per le quote sociali.

Il Tesoriere avrà potere di firma disgiunta dal Presidente sui conti correnti intestati alla Associazione e potrà, pertanto, eseguire tutte le operazioni bancarie per conto dell'Associazione.

Qualsiasi decadenza del Consiglio Direttivo si estenderà al Tesoriere.

Art. 16. REVISORE

La gestione contabile e patrimoniale sarà sottoposta al controllo interno di un Revisore nominato dall'Assemblea.

Il Revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

Al raggiungimento delle soglie imposte dal *Codice del Terzo Settore*, il Revisore deve avere la qualifica di Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 17. REGOLAMENTI

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più appositi regolamenti, nei quali siano analiticamente precisate le modalità operative dell'Associazione, con l'esclusione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari che sono di competenza della stessa Assemblea.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile.

Art. 18. SCIoglimento, TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci. E' deciso dall'Assemblea all'uopo ~~nominata convocata~~ in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ~~ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale~~ altri Enti del Terzo Settore, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo l'Ufficio di cui all'art. 3, comma 190, legge n. 662/1996 *al Codice del Terzo Settore*, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione può operare trasformazioni, fusioni o scissioni nei confronti di altre Associazioni del Terzo Settore secondo quanto previsto dai relativi articoli del Codice Civile.

Art. 19. CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati e/o tra gli Associati e l'Associazione con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto e di eventuali accordi stipulati dall'Associazione e dagli Associati, verrà rimessa al giudizio rituale di un Collegio di

tre arbitri, i quali giudicheranno secondo equità, fermo il rispetto del contraddittorio. Sede dell'arbitrato è Genova. Gli arbitri sono nominati una da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati o, in caso di inerzia di una delle parti o di disaccordo dei due arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di Genova. Qualora le parti in lite fossero più di due e, nel caso queste non trovino un accordo per la nomina di un arbitro unico, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti in lite e di ulteriori uno o due arbitri (per consentire il numero dispari del Collegio) dagli arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Genova. Fra questi ultimi arbitri verrà altresì individuato quello che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale.

Art. 20. EFFICACIA

Il presente Statuto ha efficacia successivamente all'avvenuta iscrizione dell'Associazione al RUNTS ed una volta decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore (periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, in ogni caso, all'operatività del RUNTS).